

ADR CIGS
ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

Assegno di Ricollocazione AdR CIGS

Guida Pratica per la sede operativa del soggetto erogatore

Versione 1 del 23/06/2020

Il documento è stato elaborato con il supporto di ANPAL Servizi, con risorse del Piano Operativo rimodulato ANPAL Servizi 2017 – 2021, nell'ambito del Piano integrato cofinanziato con il PON FSE SPAO 2014-20 a titolarità ANPAL.

Linea 3 – Governance e attuazione di politiche attive del lavoro a livello nazionale, incluso il consolidamento dell'Assegno di Ricollocazione e l'adozione di indirizzi comuni sui servizi e sulle politiche del lavoro.

Indice

PREMESSA.....	5
INTRODUZIONE	6
1. ADR CIGS: COSA È E COME FUNZIONA.....	7
2. IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INTENSIVA.....	17
2.1 IL PRIMO APPUNTAMENTO E L'ASSEGNAZIONE DEL TUTOR	18
2.2 IL PROGRAMMA DI RICERCA INTENSIVA	20
3. I MECCANISMI DI CONDIZIONALITÀ.....	22
4. IL CAMBIO DEL SOGGETTO EROGATORE/SEDE OPERATIVA, LA SOSPENSIONE E LA PROROGA.....	25
4.1 IL CAMBIO DEL SOGGETTO EROGATORE/SEDE OPERATIVA	25
4.2 LA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INTENSIVA	26
4.3 LA PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INTENSIVA	27
5. LA CONCLUSIONE DEL PERCORSO	28
5.1 IL SUCCESSO OCCUPAZIONALE	28
5.2 IL MANCATO SUCCESSO OCCUPAZIONALE	31
5.3 LA CHIUSURA ANTICIPATA SENZA SUCCESSO OCCUPAZIONALE	31
6. IL RICONOSCIMENTO ECONOMICO	32
6.1 L'AMMONTARE DELL'ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE	32

6.2 LA TEMPISTICA PER RISCOUTERE L'ASSEGNO IN CASO DI SUCCESSO OCCUPAZIONALE	33
6.3 IPOTESI DI PROROGA O TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO A TERMINE	34
6.4 IPOTESI DI CESSAZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO	35
6.5 IL FEE4SERVICE	36
7. AVVERTENZE FINALI.....	37
ACRONIMI.....	39
GLOSSARIO.....	40

Premessa

Questa Guida pratica sulla gestione dell'Assegno di ricollocazione anticipato per i percettori di cassa integrazione guadagni straordinaria (d'ora in poi "AdR CIGS") - ai sensi dell'articolo 24-bis del D. Lgs. n. 148/2015, come introdotto dall'articolo 1, comma 136, della Legge n. 205/2017 - fa parte di una collana di approfondimenti elaborata con la finalità di supportare i diversi attori coinvolti nell'attuazione della misura.

In particolare, questa guida è dedicata alle sedi operative dei soggetti erogatori impegnate nella gestione dell'AdR CIGS che, attraverso MyANPAL, utilizzano il sistema informativo appositamente predisposto da ANPAL (d'ora in poi anche *Servizio "Assegno di ricollocazione CIGS"*).

Nella collana rientrano i *Tutorial* per capire meglio i processi di lavoro connessi all'uso del sistema informativo, gli *Upgrade* che si focalizzano su alcuni aspetti specifici della gestione della misura e, appunto, le ulteriori *Guide pratiche*.

Oltre ai documenti sopracitati, esiste il *Manuale Tecnico* per l'uso degli applicativi predisposto dal fornitore tecnologico.

Tutta la documentazione è resa disponibile *online* ed è sottoposta a *versioning*.

I materiali sono predisposti da Anpal Servizi S.p.a. con il finanziamento del PON-SPAO.

Introduzione

L'AdR CIGS è una **misura nazionale di politica attiva del lavoro** disciplinata dall'articolo 24-bis del D. Lgs. n. 148/2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 136, della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio per il 2018).

L'AdR CIGS prevede un servizio personalizzato per la ricerca intensiva di nuova occupazione, a favore di lavoratori in regime di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o per crisi aziendale, a rischio di esubero, per i quali non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale e facenti capo ad aziende che abbiano sottoscritto con le rappresentanze sindacali un Accordo di ricollocazione e definito il relativo piano Piano di ricollocazione.

La procedura di consultazione sindacale per la cassa integrazione straordinaria, infatti, può concludersi con la stipula di un Accordo, c.d. "Accordo di ricollocazione", che prevede un Piano di ricollocazione dei lavoratori, con l'indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali espressamente coinvolti e a rischio di esubero.

A decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di ricollocazione, il lavoratore in CIGS, che rientri in tali ambiti e profili, ha 30 giorni per prenotare tramite il sistema informativo dedicato l'Assegno di ricollocazione. Chiuse con esito positivo le verifiche preliminari da parte di ANPAL e ricevuta la relativa comunicazione, il lavoratore ha ulteriori 30 giorni per completare la richiesta dell'Assegno e per scegliere, contestualmente, il soggetto erogatore e la sede operativa da cui intende ricevere il servizio di assistenza. Il soggetto erogatore può essere un Centro per l'Impiego o un operatore accreditato ai servizi per il lavoro.

L'AdR CIGS, pertanto, è uno strumento che supporta il lavoratore a rischio di disoccupazione aumentando le sue possibilità di ricollocarsi velocemente nel mercato del lavoro, attraverso un'assistenza intensiva per la ricerca di una nuova occupazione fornita da un operatore, pubblico o privato, scelto dal lavoratore stesso. Nel prosieguo della trattazione, dopo una panoramica generale sulle caratteristiche della misura, è proposto un approfondimento rispetto alle questioni maggiormente rilevanti per gli operatori delle sedi operative coinvolti nelle attività di assistenza intensiva alla ricollocazione previste nell'ambito dell'AdR CIGS.

1. AdR CIGS: cosa è e come funziona

L'AdR CIGS prevede **l'attribuzione anticipata dell'Assegno di ricollocazione** a quei lavoratori in regime di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale che, rientranti in ambiti aziendali e profili professionali identificati come a rischio di esubero da Accordi di ricollocazione, ne facciano espressa richiesta all'ANPAL, alle condizioni e nei limiti previsti dagli Accordi stessi. Il numero delle richieste di attribuzione anticipata dell'Assegno di ricollocazione non può eccedere i limiti di contingente previsti, per ciascun ambito e profilo, dai citati Accordi.

Pertanto, i potenziali destinatari dell'AdR CIGS devono possedere, contemporaneamente, i seguenti requisiti:

- essere in CIGS per riorganizzazione o per crisi aziendale;
- essere dipendenti di un'azienda che abbia sottoscritto con le rappresentanze sindacali un apposito Accordo di ricollocazione;
- rientrare negli ambiti aziendali e nei profili professionali che Accordo individua espressamente come a rischio di esubero.

La scelta di aderire o meno all'AdR CIGS è **volontaria**: i lavoratori aventi i requisiti previsti possono decidere se richiedere o meno l'Assegno. In tal senso, i lavoratori interessati possono presentare ad ANPAL domanda per l'attribuzione anticipata

dell'Assegno di ricollocazione entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di ricollocazione.

L'AdR CIGS si sostanzia in un importo da utilizzare presso un Centro per l'Impiego o presso un operatore accreditato ai servizi per il lavoro, per ottenere un servizio personalizzato per la ricerca intensiva di nuova occupazione. L'importo dell'Assegno non viene riconosciuto al lavoratore destinatario dell'Assegno (d'ora in poi anche solo "il lavoratore"), ma al soggetto che ha fornito il servizio di assistenza alla ricollocazione e solo in caso di successo occupazionale (vedi [cap. 6](#)). In caso di mancato successo occupazionale, al determinarsi di alcune condizioni, il soggetto erogatore può avere diritto al riconoscimento di una quota di servizio, per l'attività svolta, denominata "Fee4Service" (vedi [par. 6.5](#)). In entrambi i casi, è il soggetto erogatore - non la singola sede operativa - che chiede ad ANPAL il riconoscimento dei costi, tramite l'apposito servizio "AdR Pagamenti" presente nel sistema informativo MyANPAL. Tale servizio si alimenta automaticamente, con le informazioni e i documenti che hai inserito in fase di erogazione della misura all'interno del servizio "Assegno di ricollocazione CIGS".

Pertanto, i servizi online che MyANPAL mette a disposizione con riferimento alla misura AdR CIGS sono:

- **"Assegno di ricollocazione CIGS"**, per la gestione dell'Assegno e del servizio di assistenza intensiva, ad uso prevalente della sede operativa (il soggetto erogatore può accedervi in sola visualizzazione);
- **"AdR Pagamenti"**, per la rendicontazione e la gestione delle richieste di contributo, ad uso prevalente del soggetto erogatore (la sede operativa, con le proprie credenziali, può unicamente visualizzare gli AdR gestiti, verificare ed eventualmente integrare la relativa documentazione).

INFO UTILI

Il **soggetto erogatore** è il soggetto, pubblico o privato, responsabile dell'erogazione del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione: ad esempio, se il lavoratore si rivolge ad un Centro per l'Impiego, il soggetto erogatore è la Regione di riferimento, mentre se il lavoratore si rivolge ad una filiale di un'agenzia

per il lavoro, il soggetto erogatore è l'agenzia per il lavoro stessa. Se sceglie un Consulente del Lavoro, il soggetto erogatore è la Fondazione Consulenti per il Lavoro.

La sede operativa, invece, è la sede fisica (Centro per l'Impiego, filiale dell'agenzia per il lavoro, studio del Consulente del lavoro, etc.) del soggetto erogatore prescelto dal lavoratore, nel cui ambito vengono materialmente svolte le attività e che quindi si occupa di erogare il servizio personalizzato per la ricerca intensiva di nuova occupazione. L'operatore della sede operativa accede con le proprie credenziali in MyANPAL e gestisce le funzionalità messe a disposizione nel servizio "Assegno di ricollocazione CIGS" e quelle di competenza presenti su "AdR Pagamenti".

Tutte le sedi operative presso le quali è disponibile il servizio personalizzato per la ricerca intensiva di nuova occupazione sono georeferenziate in MyANPAL e visibili dal lavoratore quando completa la richiesta.

INFO UTILI

I soggetti accreditati ai servizi per il lavoro a livello nazionale devono comunicare ad ANPAL le informazioni relative alle loro sedi operative presso le quali è disponibile il servizio personalizzato per la ricerca intensiva di nuova occupazione, per rendere possibile la scelta dello sportello da parte del lavoratore.

Per quanto riguarda **i soggetti accreditati a livello regionale**, è compito di Regioni e Province Autonome inviare ad ANPAL le informazioni contenute nei rispettivi albi regionali. Anche in questo caso, i soggetti erogatori dovranno indicare presso quali delle loro sedi operative è disponibile il servizio personalizzato per la ricerca intensiva di nuova occupazione.

I Centri per l'Impiego sono indicati da Regioni e Province Autonome.

Il lavoratore è libero di scegliere, tra quelli disponibili a sistema, il soggetto erogatore e la sede operativa da cui ricevere il servizio personalizzato per la ricerca intensiva di nuova occupazione.

INFO UTILI

La prenotazione dell'Assegno è il primo *step* del processo di richiesta e deve essere compiuto dal lavoratore entro 30 giorni dalla data in cui viene sottoscritto l'Accordo di ricollocazione tra azienda e sindacati. Successivamente, ANPAL vaglia la domanda di prenotazione per verificare il possesso dei requisiti richiesti: lavoratore in CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale; dipendente di azienda che ha sottoscritto l'Accordo di ricollocazione; rientrante negli ambiti aziendali e profili professionali a rischio di esubero. L'esito della prenotazione può essere quindi positivo, negativo o sospeso.

- L'esito è positivo se il lavoratore presenta i requisiti richiesti, ha presentato domanda nei tempi previsti e, secondo rigoroso ordine cronologico di presentazione delle domande, rientra nei limiti numerici previsti da Accordo e Piano di ricollocazione.
- L'esito è negativo se il lavoratore non rientra negli ambiti aziendali e profili professionali previsti come a rischio di esubero; l'azienda in cui il lavoratore è impiegato non ha stipulato ovvero comunicato ad Anpal un verbale CIGS e un Accordo di ricollocazione; la prenotazione è stata effettuata oltre i 30 giorni dalla stipula dell'Accordo di ricollocazione; la prenotazione è avvenuta dopo il raggiungimento del numero massimo di richieste previste da Accordo di ricollocazione, seppur eseguita nei termini previsti.
- L'esito è sospeso se si rendono necessarie ulteriori verifiche e/o integrazioni.

La richiesta è il secondo *step* - cui si accede solo in caso di esito positivo della prenotazione - e deve essere perfezionata dal lavoratore entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento della prenotazione, completando la scheda del *profiling* nell'area riservata della Sezione "Assegno di ricollocazione CIGS", scegliendo il soggetto erogatore e la sede operativa dalla quale si intende ricevere il servizio di assistenza intensiva e prenotando il primo appuntamento.

Tramite e-mail automatiche il servizio "Assegno di ricollocazione CIGS" comunica al lavoratore e alla sede operativa prescelta l'esito definitivo della procedura: rilascio dell'AdR CIGS oppure rigetto della domanda.

A seguito di rilascio dell'AdR, in qualità di sede operativa prescelta dal lavoratore per l'erogazione del servizio personalizzato di assistenza intensiva, dovrai contattare il lavoratore per confermare/riplanificare il **primo appuntamento** (vedi [par. 2.1](#)), che dovrà svolgersi entro 10 giorni solari dalla comunicazione di rilascio dell'AdR CIGS. Tale comunicazione è trasmessa via mail da ANPAL sia al lavoratore che ha completato la domanda, sia alla tua sede operativa scelta, con il seguente testo:

[Oggetto mail:]
 ADR CIGS: Comunicazione di rilascio dell'Assegno di ricollocazione per i percettori di CIGS

[testo mail:]
 La informiamo che l'Assegno individuale di ricollocazione (di cui all'art. 23, del D.lgs. n. 150/2015) da parte del/la sig/sig.ra nome cognome che ha chiesto di fruire dei suoi servizi è stato rilasciato.

La informiamo che del/la sig/sig.ra nome cognome CF
 e-mail
 cell.
 ha completato in data gg/mm/aaaa la richiesta di l'Assegno individuale di ricollocazione (di cui all'art. 23, del D.lgs. n. 150/2015) e ha chiesto di fruire dei suoi servizi. Le ricordiamo che il primo appuntamento dovrà svolgersi entro 10 giorni solari dal ricevimento di questa mail.

Distinti saluti.
 ANPAL

Non rispondere a questo messaggio. È stato inviato da un indirizzo di posta elettronica automatico. Non è possibile quindi rispondere ad alcun messaggio inviato da questo indirizzo

La data di svolgimento del primo appuntamento individua **l'inizio del servizio** di assistenza intensiva alla ricollocazione, pertanto da tale giorno decorrono i tempi relativi alla durata formale di ogni Assegno. Ricordati che, in occasione dello svolgimento del primo appuntamento, devi registrare la partecipazione del lavoratore, attraverso le funzionalità di MyANPAL nel servizio "Assegno di ricollocazione CIGS". La mancata registrazione nel sistema informativo potrebbe avere conseguenze serie sul riconoscimento dei costi, oltre al fatto di non far partire il periodo di servizio di assistenza intensiva e inibire la possibilità della proroga dello stesso.

Attraverso la definizione e la stipula del Programma di Ricerca Intensiva (vedi [par. 2.2](#)) - d'ora in poi anche solo "PRI" - condividerai con il lavoratore un percorso personalizzato di accompagnamento al lavoro, che si compone di due prestazioni principali:

- assistenza alla persona e tutoraggio, prevede l'assegnazione di un tutor per sostenere in modo continuativo il lavoratore in tutte le attività necessarie alla sua ricollocazione a partire dalla definizione e condivisione del PRI;
- ricerca intensiva di opportunità occupazionali, prevede la promozione del profilo professionale del lavoratore verso i potenziali datori di lavoro, la selezione dei posti vacanti, l'assistenza alla preselezione e alle prime fasi di inserimento in azienda.

INFO UTILI

Le attività previste nel PRI devono essere **compatibili con la disponibilità oraria e l'eventuale residua attività lavorativa del lavoratore**. Le convocazioni e le iniziative di politica attiva proposte devono essere svolte al di fuori dell'orario di lavoro. Il PRI può anche essere stipulato sentito il datore di lavoro e deve essere coerente con quanto previsto nell'Accordo di ricollocazione.

In caso di sospensione del regime di CIGS e di conseguente ripristino temporaneo del normale orario di lavoro, il PRI deve essere rimodulato e le attività previste ripianificate, in modo da garantirne la compatibilità con l'effettivo orario di lavoro e la disponibilità del lavoratore. In questa ipotesi, quindi, il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione non si sospende e resta immutata la durata inizialmente prevista dell'AdR CIGS.

In caso di chiusura anticipata del regime di CIGS (anche riguardante lo specifico destinatario dell'AdR CIGS), rispetto alla durata prevista nell'Accordo di ricollocazione, viene ripristinato il normale orario di lavoro del lavoratore destinatario di AdR CIGS: l'azienda deve comunicare con mail a divisione5@anpal.gov.it la fattispecie; solo all'arrivo di questa comunicazione ufficiale, ANPAL provvede a chiudere definitivamente il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione previsto nell'ambito dell'AdR CIGS, comunicandolo alla

sede operativa.

La cessazione del rapporto di lavoro in regime di CIGS non modifica la durata del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione previsto nell'ambito dell'AdR CIGS, che quindi può proseguire fino alla naturale scadenza.

Il lavoratore ha la possibilità di **cambiare soggetto erogatore/sede operativa** (vedi [par. 4.1](#)) in due casi:

- per sua libera scelta, una sola volta e in qualsiasi fase del percorso;
- come conseguenza di comportamenti non congrui e non giustificati da parte del soggetto erogatore/sede operativa, senza limitazioni.

INFO UTILI

Il **cambio di soggetto erogatore/sede operativa** può avvenire anche **precedentemente allo svolgimento del primo appuntamento** e deve essere effettuato dal lavoratore attraverso l'apposita funzionalità disponibile all'interno del servizio "Assegno di ricollocazione CIGS".

Nel caso in cui il primo appuntamento tra il lavoratore e la sede operativa non si svolga entro i previsti 10 giorni **per cause imputabili alla sede operativa**, il lavoratore ha la facoltà (non l'obbligo) di cambiare la sede operativa o il soggetto erogatore, inserendo a sistema nel campo motivazione la voce "reclamo" e aggiungendo nel campo note "cambio a seguito di mancato primo appuntamento entro i giorni previsti da comunicazione".

Il cambio di sede, se determina la scelta di un altro soggetto erogatore, comporta la chiusura in automatico del PRI attivo sul servizio "Assegno di ricollocazione": la sede operativa precedente non può più agire su quel determinato PRI e la nuova sede scelta deve provvedere alla sottoscrizione di un nuovo PRI.

Se non vi è stato anche un cambio di soggetto erogatore ma solo di sede, la nuova sede operativa continua ad operare sul PRI in continuità alla precedente, perché appartengono allo stesso soggetto erogatore.

Il servizio personalizzato per la ricerca intensiva di nuova occupazione ha una **durata** corrispondente a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non inferiore a 6 mesi (d'ora in avanti con la dicitura 6 mesi si intendono sempre 180 giorni solari) a decorrere dal primo appuntamento svolto con il lavoratore.

Ti ricordiamo ancora di inserire tempestivamente nel servizio "Assegno di ricollocazione CIGS" la data di svolgimento del primo appuntamento e la partecipazione del lavoratore all'incontro: se non inserisci le informazioni, non decorre l'inizio del servizio di assistenza intensiva.

Il servizio può essere **prorogato** fino a ulteriori 12 mesi (in questo caso si intendono 360 giorni solari), previo accordo tra te in qualità di sede operativa scelta e il lavoratore, nel caso in cui non sia stato utilizzato l'intero ammontare dell'Assegno entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale (vedi [par. 4.3](#)).

Per l'intera durata, sia ordinaria sia in proroga, del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione previsto nell'ambito dell'AdR CIGS, il lavoratore è tenuto a partecipare agli incontri e alle attività che ha preventivamente concordato con te in qualità di sede operativa scelta, **ma non è obbligato ad accettare l'offerta di lavoro congrua**. Pertanto, il lavoratore è libero di valutare e rifiutare l'offerta di lavoro congrua, senza conseguenze sulla fruizione del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione.

INFO UTILI

I meccanismi di condizionalità si applicano ai lavoratori destinatari di AdR CIGS esclusivamente nel caso in cui, nel corso del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione, questi ultimi abbiano cessato il rapporto di lavoro in regime di CIGS e iniziato a percepire la NASpl. In tale ipotesi, in assenza di giustificato motivo, la mancata partecipazione agli appuntamenti e alle attività concordate, nonché la mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, comportano l'attivazione dei meccanismi di condizionalità previsti dal Decreto Legislativo n. 150/2015.

Il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione previsto dall'AdR CIGS può concludersi (vedi [cap. 5](#)):

- con successo occupazionale, il lavoratore viene ricollocato accettando l'offerta di lavoro da te proposta. In questo caso il soggetto erogatore matura il diritto a riscuotere l'ammontare dell'Assegno di ricollocazione, calcolato sulla base della tipologia di contratto di lavoro e dell'esito della profilazione;
- senza successo occupazionale, il lavoratore non è stato ricollocato e, di conseguenza, al soggetto erogatore può essere riconosciuta soltanto una quota di servizio, denominata "Fee4Service", alle condizioni previste da ANPAL.

INFO UTILI

Si considera **successo occupazionale**:

- un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata almeno pari o superiore a 6 mesi (3 mesi per le sole Regioni "meno sviluppate" - Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia);
- un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (compreso l'apprendistato).

È possibile che il rapporto di lavoro sia in regime di part-time, ma, ai fini del riconoscimento del successo occupazionale, la relativa percentuale deve essere almeno pari al 50% dell'orario normale. In tale ipotesi, il valore dell'Assegno è calcolato tenendo conto della percentuale di part-time applicata.

Si precisa che, qualora il lavoratore attivi un rapporto di lavoro autonomamente e senza che sia stata presentata e sottoscritta un'offerta da parte del soggetto erogatore, tale rapporto di lavoro non può essere considerato un successo occupazionale ammissibile per l'erogazione del contributo AdR.

Relativamente alla **durata della proposta di lavoro**, si distingue tra:

- offerta di lavoro di durata inferiore a 6 mesi, che, in caso di accettazione, comporta la sospensione del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione per l'intera durata del rapporto di lavoro. Il servizio riprende al momento della

cessazione del rapporto di lavoro e comunque entro il termine di 6 mesi. Diversamente, il servizio si considera chiuso in via definitiva nel caso in cui il rapporto di lavoro venga prorogato in modo da raggiungere o superare il termine di 6 mesi. La conservazione del rapporto di lavoro in regime di CIGS e la contemporanea attivazione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi è possibile se vi è compatibilità in termini di orario di lavoro e comunque nel rispetto del limite massimo orario previsto per legge. Inoltre, è possibile il cumulo del trattamento di CIGS con i redditi derivanti da lavoro dipendente nei limiti definiti dall'INPS;

- offerta di lavoro di durata pari o superiore a 6 mesi, che, in caso di accettazione, comporta per i primi 180 giorni la sospensione del servizio di assistenza intensiva e, continuando il rapporto di lavoro, la chiusura definitiva del servizio con successo occupazionale. La conservazione del rapporto di lavoro in regime di CIGS e la contemporanea attivazione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o superiore a 6 mesi è possibile se vi è compatibilità in termini di orario di lavoro e comunque nel rispetto del limite massimo orario previsto per legge. Inoltre, è possibile la cumulabilità del trattamento di CIGS con i redditi derivanti da lavoro dipendente nei limiti definiti dall'INPS.

INFO UTILI

Sono previsti benefici economici a vantaggio di tutti i soggetti che, a vario titolo, risultano essere coinvolti nella misura.

Il soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva, in caso di successo occupazionale, può **richiedere l'ammontare dell'Assegno** che, come meglio precisato nel seguito della guida, varia in funzione di:

- indice di profilazione;
- tipologia contrattuale adottata.

Il **lavoratore** che durante il periodo di assistenza intensiva alla ricollocazione, inizi un rapporto di lavoro presso un altro datore di lavoro la cui impresa non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa del datore in

essere, può godere dei seguenti benefici:

- **esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF** delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
- **corresponsione da parte dell'INPS di un contributo mensile pari al 50%** del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato altrimenti corrisposto.

Per il **datore di lavoro** che assume il beneficiario dell'Assegno durante il periodo di assistenza intensiva è previsto **l'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali** complessivamente dovuti, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo pari a 4.030 euro su base annua.

2. Il servizio di assistenza intensiva

Come già evidenziato, entro 10 giorni solari dal rilascio dell'AdR CIGS, in qualità di sede operativa del soggetto erogatore prescelta dal lavoratore, dovrai svolgere con quest'ultimo il primo appuntamento.

Dalla data del primo appuntamento prende avvio il servizio di assistenza intensiva e decorrono i tempi relativi alla durata formale dell'Assegno di ricollocazione.

Il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione ha una durata corrispondente a quella del trattamento di CIGS e comunque non inferiore a 6 mesi. Al termine di tale periodo, è possibile prorogare il servizio fino a ulteriori 12 mesi - previo accordo con il lavoratore - nel caso in cui non sia stato utilizzato, entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, l'intero ammontare dell'Assegno.

La finalità del servizio è quella di ricollocare il lavoratore nel mercato del lavoro.

Questo processo si compone di due macro-prestazioni principali:

- assistenza alla persona e tutoraggio;
- ricerca intensiva di opportunità occupazionali.

Dovrai quindi supportare il lavoratore agendo su due ambiti di attività complementari: da un lato devi intervenire a sostegno del lavoratore al fine di aumentarne la capacità di orientamento e il grado di occupabilità; dall'altro, devi agire sul versante del mercato del lavoro, per la ricerca di un'offerta di lavoro coerente con il suo profilo professionale, agevolandone così il reinserimento occupazionale.

In particolare, mediante il servizio di assistenza intensiva, dovrai prevedere:

- la realizzazione del primo appuntamento e l'affiancamento del tutor;
- la definizione del PRI;
- la ricerca di offerte di lavoro;
- la sospensione del servizio nel caso di assunzione a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto di lavoro entro il termine di 6 mesi.

INFO UTILI

Nel corso del servizio di assistenza intensiva, puoi prevedere anche altre attività oltre a quelle indicate, ad esempio **programmi di formazione e riqualificazione professionale**, se utili per incrementare le competenze del lavoratore e renderlo maggiormente spendibile nel mercato del lavoro.

2.1 Il primo appuntamento e l'assegnazione del tutor

Entro 10 giorni solari dalla comunicazione del rilascio dell'Assegno, in qualità di sede operativa del soggetto erogatore prescelta dal lavoratore, dovrai svolgere con quest'ultimo il **primo appuntamento**. Tale data segna l'inizio del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione, quindi il termine da cui decorrono i tempi relativi alla durata formale del percorso.

INFO UTILI

Utilizzando le tue credenziali, attraverso la scrivania digitale MyANPAL puoi accedere al servizio "Assegno di ricollocazione CIGS" e **registrare la data del primo appuntamento** con il lavoratore. È opportuno ricordare che la registrazione della data del primo appuntamento svolto è un passaggio fondamentale, in quanto determina formalmente l'inizio del servizio di assistenza intensiva e quindi la durata dell'Assegno di ricollocazione.

Il primo appuntamento ti consente di conoscere direttamente e in modo più approfondito il lavoratore, di condividere con lui le specificità del servizio e raccogliere informazioni dettagliate sul suo profilo e sulle aspettative. È importante che le informazioni fornite siano veritiere e costantemente aggiornate.

Se il primo appuntamento è stato pianificato e deve ancora svolgersi, sia su tua iniziativa sia su quella del lavoratore è possibile anticipare o posticipare il giorno dell'incontro. Il cambio data deve essere preventivamente concordato tra te e il lavoratore e da te registrato nel servizio "Assegno di ricollocazione CIGS".

In occasione del primo appuntamento o in un momento immediatamente successivo e comunque prima della sottoscrizione del Programma di Ricerca Intensiva, dovrai assegnare un tutor al lavoratore. Il tutor è una figura centrale nel rapporto con il lavoratore in quanto dovrà affiancarlo e supportarlo durante l'intero percorso a partire proprio dalla definizione e condivisione del PRI.

Durante l'erogazione del servizio di assistenza intensiva ti sarà sempre possibile, tramite il servizio "Assegno di ricollocazione CIGS", cambiare il tutor inizialmente individuato.

Se il lavoratore non si presenta ad un appuntamento deve, di norma, comunicare il giustificato motivo entro la data fissata o al massimo entro la giornata successiva: in questa guida ti descriviamo quali sono i giustificati motivi (vedi [cap. 3](#)). In una simile ipotesi, devi inserire a sistema la eventuale assenza del lavoratore all'appuntamento concordato e, sempre attraverso le funzionalità del servizio "Assegno di ricollocazione CIGS", tracciare se l'assenza sia giustificata o meno. Quanto descritto

sopra vale sia in occasione del primo appuntamento, sia riguardo a tutti gli incontri o attività concordate con il lavoratore e previste nel Programma di Ricerca Intensiva.

2.2 Il Programma di Ricerca Intensiva

Il PRI è l'accordo sottoscritto tra te, in qualità di sede operativa prescelta, e il lavoratore, finalizzato a promuoverne il reinserimento nel mercato del lavoro, anche in base alle informazioni raccolte nel corso del primo appuntamento. Si tratta di un documento che traccia l'insieme delle attività che hai pianificato, concordato e progressivamente svolto con il lavoratore.

Il PRI accompagna il lavoratore durante l'intero periodo di erogazione del servizio: puoi pensarlo come un diario di bordo che dovrai aggiornare periodicamente, tracciando nel servizio "Assegno di ricollocazione CIGS" non solo le attività pianificate e il relativo esito o la loro nuova pianificazione, ma anche le eventuali nuove attività che, in accordo con il lavoratore, saranno progressivamente introdotte per contribuire a raggiungere il risultato occupazionale.

Il primo PRI - PRI a preventivo - deve essere perfezionato **entro 14 giorni dalla data di svolgimento del primo appuntamento**, vede risultare coerente con quanto indicato nell'Accordo di ricollocazione e compatibile con la residua attività lavorativa eventualmente in capo al lavoratore. In altri termini, le convocazioni e le politiche attive pensate nell'ambito del servizio personalizzato di assistenza intensiva alla ricollocazione devono necessariamente svolgersi al di fuori del suo orario di lavoro finché, appunto, il lavoratore risulterà essere in CIGS.

INFO UTILI

Il primo **PRI** (detto **PRI a preventivo**) si produce dal servizio "Assegno di ricollocazione CIGS" e contiene le prime misure concordate. È espressamente vietata la compilazione manuale del PRI: devi registrare prima le informazioni nella sezione "Gestisci PRI" e quindi, una volta completato, provvedere alla sua stampa. Questo Programma di Ricerca Intensiva deve essere stampato, fatto sottoscrivere

dal lavoratore e dal tutor e ricaricato tramite la funzione "Carica PRI". Ricordati che questo documento, come altri evidenziati nel seguito della trattazione, sono fondamentali per il riconoscimento dei costi e se ne raccomanda la compilazione completa e con i dati coerenti con le informazioni inserite a sistema nel servizio "Assegno di ricollocazione CIGS" di MyANPAL.

È importante che tu mantenga il **PRI costantemente aggiornato**, non solo rispetto alle iniziative intraprese e ai relativi esiti, ma anche con riferimento alle azioni progressivamente pianificate e preventivamente concordate.

In caso di ripristino del pieno orario di lavoro del lavoratore, le attività del PRI devono essere rimodulate e/o ripianificate così da essere compatibili con l'effettiva disponibilità oraria.

All'interno del PRI sono esplicitati anche i diritti e i doveri delle parti.

Il progressivo consolidamento a sistema del PRI, ti consentirà alla fine del percorso di assistenza intensiva di produrre il c.d. PRI a consuntivo, che dovrai stampare, far firmare a tutor e lavoratore e ricaricare.

INFO UTILI

In esito al percorso, il **PRI a consuntivo**, debitamente compilato e aggiornato, si produce dal servizio "Assegno di ricollocazione CIGS", stampando la sezione "esito attività". In questo senso, il PRI a consuntivo è sostanzialmente differente rispetto al PRI a preventivo.

Tra i documenti obbligatori previsti ai fini del riconoscimento del successo occupazionale è necessario caricare a sistema sia il PRI a preventivo sia il PRI a consuntivo sottoscritti dal tutor e dal lavoratore.

Il PRI a consuntivo, infatti, è un documento fondamentale per i controlli di tipo formale e amministrativo da parte di ANPAL in quanto traccia:

- le attività svolte e i relativi esiti;
- la durata del servizio;
- l'eventuale proroga/sospensione/interruzione del servizio;
- gli eventuali cambi di sede operativa/soggetto erogatore.

Oltre all'inserimento di tutti i dati richiesti all'interno del servizio "Assegno di ricollocazione CIGS", occorre conservare per un periodo di 10 anni tutta la documentazione in originale, in particolare quella comprovante l'effettivo svolgimento delle attività. Le verifiche in loco possono essere effettuate dagli organi di controllo nazionali anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, nonché ad attività concluse.

3. I meccanismi di condizionalità

Il lavoratore è tenuto a partecipare agli incontri e alle attività concordate con te, così come previsti nel PRI, ma non è soggetto all'obbligo di accettazione dell'offerta di lavoro congrua. Potrà quindi valutare l'offerta e decidere liberamente di rifiutarla, senza che ciò comporti il termine del servizio di assistenza intensiva o l'erogazione di eventuali sanzioni.

Diverso è il caso del lavoratore destinatario dell'Assegno che, durante il percorso, cessa il rapporto di lavoro in regime di CIGS e inizi a percepire la NASpl. Tale circostanza determina infatti l'avvio dell'operatività dei meccanismi di condizionalità previsti per i beneficiari di NASpl. Pertanto, in assenza di giustificato motivo, la mancata partecipazione agli appuntamenti e alle attività concordate, nonché la mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, comportano l'attivazione dei meccanismi di condizionalità e l'applicazione delle sanzioni di cui al Decreto Legislativo n. 150/2015.

INFO UTILI

Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 aprile 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 luglio 2018, definisce criteri e principi dell'**offerta di lavoro congrua**.

Ai fini della valutazione della congruità dell'offerta di lavoro, si applicano contemporaneamente i criteri di cui agli articoli 4, 5 e 6 del Decreto, cui si rinvia per maggiori dettagli, e che rispettivamente riguardano:

- la coerenza tra l'offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate;
- la tipologia contrattuale, l'orario di lavoro e la retribuzione non inferiore ai minimi salariali di riferimento;
- la distanza del luogo di lavoro dal domicilio e i tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico.

Per i beneficiari di strumenti di sostegno al reddito, oltre ai criteri sopra riportati, si tiene conto anche dell'entità della retribuzione che, al netto dei contributi a carico del lavoratore, dovrà essere superiore di almeno il 20% rispetto all'indennità percepita nell'ultimo mese precedente, senza considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà.

Nel caso in cui il destinatario dell'AdR CIGS abbia iniziato a percepire la NASpl e, durante il servizio di assistenza intensiva, non rispetti i previsti obblighi senza un giustificato motivo, sarà soggetto alle sanzioni previste dalla normativa, di seguito schematizzate.

- a) Se non partecipa agli appuntamenti pianificati o non svolge le attività concordate:
 - alla prima assenza viene decurtato un quarto della mensilità di NASpl;
 - alla seconda assenza viene decurtata una mensilità di NASpl;
 - nel caso di più assenze decade dalla NASpl e dallo stato di disoccupazione.
- b) Se non partecipa ad iniziative formative:
 - alla prima mancata partecipazione viene decurtata una mensilità di NASpl;
 - in caso di ulteriore mancata presentazione decade dalla NASpl e dallo stato di disoccupazione.
- c) Se non accetta l'offerta di lavoro congrua:
 - decade dalla NASpl e dallo stato di disoccupazione.

INFO UTILI

La **mancata partecipazione agli incontri e alle attività concordate**¹ si intende

giustificata se dovuta ad uno dei seguenti motivi:

- a) documentato stato di malattia o di infortunio;
- b) servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
- c) stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
- d) citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell'ordine di comparire da parte del magistrato;
- e) gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
- f) casi di limitazione legale della mobilità personale;
- g) ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di presentarsi presso gli uffici, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest'ultimo.

Tali ipotesi di giustificato motivo devono essere comunicate e documentate, di regola, entro la data e l'ora stabiliti per l'appuntamento/attività e comunque entro e non oltre il giorno successivo alla data prevista.

¹ Nota MLPS prot. 39/0003374 del 4 marzo 2016.

La **mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua**² si intende giustificata se dovuta ad uno dei seguenti motivi:

- a) documentato stato di malattia o di infortunio;
- b) servizio civile e richiamo alle armi;
- c) stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
- d) gravi motivi familiari documentati o certificati;
- e) casi di limitazione legale della mobilità personale;
- f) ogni comprovato impedimento oggettivo o causa di forza maggiore, documentati o certificati, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di accettare l'offerta di lavoro congrua.

Tali ipotesi di giustificato motivo, salvo casi eccezionali, sono comunicate e documentate entro due giorni lavorativi dalla proposta, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

² Art. 8, comma 2, Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 10 aprile 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 luglio 2018.

4. Il cambio del soggetto erogatore/sede operativa, la sospensione e la proroga

Rispetto all'ordinario svolgimento del percorso di erogazione dell'AdR finora descritto, possono prodursi circostanze o eventi che rendono possibile e/o necessario procedere a un cambio della sede operativa, alla sospensione del servizio di assistenza intensiva o alla sua proroga.

4.1 Il cambio del soggetto erogatore/sede operativa

Il lavoratore ha la facoltà di cambiare soggetto erogatore/sede operativa in due ipotesi:

- per sua libera scelta, una sola volta e in qualsiasi fase del processo;
- come conseguenza di comportamenti non congrui e non giustificati da parte della sede operativa, senza restrizione alcuna.

Ricorda che il cambio può essere richiesto anche prima dello svolgimento del primo appuntamento.

Il cambio del soggetto erogatore/sede operativa deve essere effettuato dal lavoratore attraverso l'apposita funzionalità disponibile nel servizio "Assegno di ricollocazione CIGS" in MyANPAL. A seguito del cambio, se il destinatario dell'AdR ha cambiato il soggetto erogatore, tu che sei l'operatore della sede subentrante devi incontrare il lavoratore per definire il nuovo PRI e avviare le attività con le stesse modalità sopra descritte; se invece il destinatario ha scelto un'altra sede operativa

dello stesso soggetto erogatore, tu in qualità di operatore della sede subentrante interverrai sul PRI precedentemente gestito dal tuo collega, perché appartenete allo stesso soggetto erogatore.

Il cambio del soggetto erogatore/sede operativa non determina l'azzeramento dei giorni di servizio già trascorsi prima di da tale data. Come già chiarito, infatti, i 180 giorni solari previsti in via ordinaria come durata del servizio di assistenza intensiva decorrono dalla data del primo appuntamento svolto tra il lavoratore e la sede operativa originariamente scelta. Verifica, accedendo al servizio "Assegno di ricollocazione CIGS" nel "Dettaglio Richiesta Destinatario" i tempi residui del servizio a seguito del cambio.

INFO UTILI

Nel caso in cui il primo appuntamento tra te, in qualità di sede operativa prescelta, e il lavoratore non si svolga entro i previsti 10 giorni dalla comunicazione di rilascio dell'AdR **per cause a te imputabili**, il lavoratore ha la facoltà di **cambiare la sede operativa o il soggetto erogatore** attraverso la prevista funzione all'interno del servizio "Assegno di ricollocazione CIGS", inserendo nella motivazione la voce "reclamo" e aggiungendo nel campo note "cambio a seguito di mancato primo appuntamento entro i giorni previsti da comunicazione".

4.2 La sospensione del servizio di assistenza intensiva

Il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione si sospende in caso di assunzione del lavoratore in prova o con contratto a termine di durata inferiore a 6 mesi, con ripresa del servizio stesso dopo la conclusione del rapporto di lavoro e comunque entro il termine di 6 mesi. In questo caso, devi rimodulare e/o ripianificare le attività del PRI per essere compatibili con la residua durata del servizio.

La sospensione interviene anche in caso di assunzione con contratto di durata pari o superiore a 6 mesi o a tempo indeterminato; in questo caso il servizio resterà

sospeso per 6 mesi, trascorsi i quali, in caso di effettiva prosecuzione del rapporto, il servizio si chiuderà definitivamente con successo occupazionale.

INFO UTILI

In caso di **sospensione della CIGS e conseguente ripristino temporaneo del normale orario lavorativo**, il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione non si sospende e rimane invariata la durata inizialmente prevista dell'Assegno di ricollocazione. Il servizio dovrà tuttavia essere rimodulato, tenendo conto dell'effettivo impegno lavorativo della persona.

In caso di **chiusura anticipata del regime di CIGS** rispetto alla durata prevista nell'Accordo di ricollocazione e conseguente ripristino del normale orario lavorativo, si chiude definitivamente il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione previsto nell'ambito dell'AdR CIGS.

In caso di **cessazione del rapporto di lavoro in regime di CIGS**, il servizio di assistenza intensiva continua fino alla naturale scadenza ed è eventualmente prorogabile per ulteriori 12 mesi, previo accordo tra la persona e la tua sede operativa.

4.3 La proroga del servizio di assistenza intensiva

Il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione ha una durata equivalente alla durata del trattamento di CIGS e in ogni caso non inferiore a 6 mesi, che decorrono dalla data in cui hai svolto il primo appuntamento con il lavoratore. Se in questo lasso di tempo non sei riuscito a ricollocare il lavoratore nel mercato del lavoro, quest'ultimo potrà chiedere la **proroga del servizio**.

Il servizio di assistenza intensiva, infatti, può essere prorogato fino a ulteriori 12 mesi se al termine del primo periodo il lavoratore non ha trovato una nuova occupazione. Il lavoratore potrà richiedere la proroga entro 30 giorni dalla naturale scadenza del servizio.

La proroga deve essere da te accettata formalmente in qualità di sede operativa prescelta.

5. La conclusione del percorso

Il servizio di assistenza intensiva che hai reso può concludersi:

- con successo occupazionale;
- senza successo occupazionale, per mancanza o rifiuto di un'offerta di lavoro;
- anticipatamente, senza successo occupazionale.

Anche rispetto a questo ambito di attività è necessario che tu tenga traccia e aggiorni costantemente, all'interno del servizio "Assegno di ricollocazione CIGS", le attività di volta in volta pianificate e svolte, così come i relativi esiti. Tali informazioni saranno indice del corretto svolgimento del servizio e consentiranno, al termine del percorso, di richiedere l'importo previsto in caso di successo occupazionale o, in caso contrario, il Fee4Service.

5.1 Il successo occupazionale

Quando il servizio di assistenza intensiva si conclude con esito positivo si parla di successo occupazionale. Nello specifico, si considera successo occupazionale la ricollocazione del lavoratore tramite:

- contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a seguito di trasformazione;
- contratto di apprendistato;
- contratto a tempo determinato di durata almeno pari a 6 mesi;
- contratto a tempo determinato di durata almeno pari a 3 mesi esclusivamente per le Regioni "meno sviluppate" (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia).

INFO UTILI

In caso di **successo occupazionale determinato dall'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato** potrai comunque adoperarti con il datore di lavoro ad esempio per la proroga del contratto a tempo determinato ovvero per la trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Ti ricordiamo che se il rapporto di lavoro a tempo determinato (o a tempo indeterminato) si conclude entro i primi sei mesi, il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione dell'AdR riprende, per il periodo residuo ed è possibile cercare nuove opportunità occupazionali per il destinatario dell'AdR: interverrai sul Programma di ricerca intensiva, precedentemente sospeso, aggiornandolo con le nuove attività concordate.

Può anche succedere che la prima offerta, accettata dal lavoratore, non abbia le caratteristiche di un successo occupazionale, anche in questo caso potrai continuare a lavorare affinché con la proroga e/o la trasformazione di quel contratto a termine, si possa giungere ad un successo: ti ricordiamo quindi che anche in caso di rapporto di lavoro che non dà luogo al successo occupazionale immediato, devi sottoporre l'offerta di lavoro, farla sottoscrivere per presa visione dal destinatario e dal tutor e caricarla a sistema.

È opportuno porre l'attenzione sulla documentazione che è necessario produrre nel corso di svolgimento del servizio di assistenza intensiva, necessaria ai fini del riconoscimento dell'ammontare dell'AdR in caso di successo occupazionale:

1. **PRI a preventivo**, con l'indicazione della data del primo appuntamento e l'avvenuto svolgimento dello stesso (stampato utilizzando esclusivamente l'apposita funzionalità presente all'interno del servizio "Assegno di ricollocazione CIGS", sottoscritto da tutor e lavoratore e ricaricato a sistema);
2. **PRI a consuntivo** (stampato utilizzando esclusivamente l'apposita funzionalità presente all'interno del servizio "Assegno di ricollocazione CIGS", sottoscritto da tutor e lavoratore e ricaricato a sistema);

3. **documento di riconoscimento del lavoratore**, il sistema fa procedere al completamento della richiesta solo se si allega una documentazione in formato *.pdf*
4. **Comunicazione Obbligatoria di inizio rapporto**, il sistema consente di inserire la CO di inizio rapporto in formato *.pdf*. Ti ricordiamo che l'inserimento è facoltativo;
5. **dichiarazione percentuale part-time** o qualsiasi altra documentazione attestante il part-time, il caricamento è obbligatorio solo per i successi occupazionali part-time;
6. **offerta di lavoro**, precedentemente stampata utilizzando esclusivamente l'apposita funzionalità presente all'interno del servizio "Assegno di ricollocazione CIGS", sottoscritta dal tutor e, per presa visione, dal lavoratore e ricaricata.

È opportuno ribadire che i documenti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 6) devono essere necessariamente stampati tramite il servizio "Assegno di ricollocazione CIGS", ne consegue che qualsiasi altra documentazione prodotta con modalità difformi non sarà considerata valida ai fini del riconoscimento dell'ammontare dell'Assegno in caso di successo occupazionale.

Nel servizio "AdR Pagamenti" vengono acquisite tutte le offerte di lavoro registrate nel servizio "Assegno di ricollocazione CIGS" e verificate con la corrispondente Comunicazione Obbligatoria di inizio rapporto. Si ricorda che sono presi in considerazione solo i rapporti di lavoro iniziati successivamente alla data di sottoscrizione del PRI e entro il termine del servizio di assistenza.

INFO UTILI

In caso di assunzione con **contratto di lavoro subordinato a tempo parziale**, **l'importo dell'AdR** è commisurato alla percentuale di part-time, che in ogni caso non può essere inferiore, ai fini del riconoscimento del successo occupazionale, al 50% del normale orario di lavoro. In questa ipotesi, occorre caricare all'interno del servizio "Assegno di ricollocazione CIGS" tutti i documenti utili a comprovare l'esattezza della percentuale di part-time applicata al rapporto e dichiarata

nell'offerta di lavoro, quali, ad esempio, il contratto individuale di lavoro firmato dalle parti e il CCNL di riferimento per l'individuazione del normale orario di lavoro settimanale cui applicare la percentuale.

5.2 Il mancato successo occupazionale

Se non ti è stato possibile entro il termine del servizio di assistenza intensiva proporre al lavoratore un'offerta di lavoro - ovvero nel caso in cui il lavoratore abbia ricevuto da parte tua una o più proposte di lavoro, ma le abbia rifiutate - il servizio di assistenza intensiva si chiude con esito negativo. Si parla in questo caso di mancato successo occupazionale.

In simili ipotesi il soggetto erogatore potrà richiedere, alle condizioni previste da ANPAL, esclusivamente il riconoscimento di una quota di servizio denominata "Fee4Service".

5.3 La chiusura anticipata senza successo occupazionale

Il servizio di assistenza intensiva può chiudersi anticipatamente rispetto alla scadenza fissata e senza successo occupazionale, ad esempio nei casi di:

- cambio del soggetto erogatore/sede operativa;
- decesso del lavoratore;
- chiusura anticipata del regime di CIGS con ripristino del normale orario di lavoro.

6. Il riconoscimento economico

Nel caso di successo occupazionale, il soggetto erogatore matura il diritto a vedersi riconoscere l'Assegno di ricollocazione. In caso di mancato successo, invece, può unicamente richiedere, al sussistere delle condizioni e dei presupposti previsti da ANPAL, il Fee4Service.

6.1 L'ammontare dell'Assegno di ricollocazione

Nel caso di successo occupazionale, il soggetto erogatore matura il diritto a vedersi riconoscere l'Assegno di ricollocazione, il cui importo è in concreto calcolato, tra un valore minimo di 250 euro uno massimo di 5.000 euro, in base al *profiling* attribuito al lavoratore al momento del rilascio dell'Assegno e alla tipologia di contratto proposta e accettata.

TIPOLOGIA CONTRATTUALE	Valore minimo AdR (euro)	Valore massimo AdR (euro)
Contratto a tempo indeterminato (compreso apprendistato)	1.000	5.000
Contratto a termine superiore o uguale a 6 mesi	500	2.500
Contratto a termine superiore o uguale a 3 mesi e fino a 6 mesi (solo per le regioni "meno sviluppate": Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia)	250	1.250

Si precisa che il successo occupazionale per le regioni "meno sviluppate" si realizza solo qualora sia la sede operativa in cui si è svolto l'AdR sia il rapporto di lavoro siano in una di tali Regioni (non necessariamente nella stessa).

In caso di contratto a tempo parziale - che in ogni caso non può essere inferiore al 50% del normale orario di lavoro - l'importo riconosciuto è riproporzionato (è pari all'ammontare dell'AdR per il profiling la tipologia di contratto in questione, moltiplicato per la percentuale di part-time).

Ti ricordiamo che è fondamentale, ai fini del riconoscimento del successo occupazionale, che sia presentata, sottoscritta e caricata a sistema l'offerta al lavoratore, in quanto sono esclusi dal contributo AdR i rapporti lavorativi attivati autonomamente dal lavoratore.

6.2 La tempistica per riscuotere l'Assegno in caso di successo occupazionale

Il soggetto erogatore può riscuotere l'assegno una volta che sia stata verificata l'assunzione tramite la comunicazione obbligatoria. La domanda di contributo si presenta online, attraverso l'apposito servizio "AdR Pagamenti".

L'Assegno è corrisposto secondo la seguente tempistica:

contratto a tempo indeterminato (incluso il contratto di apprendistato)	→	due ratei semestrali di pari importo (il primo alla stipula del contratto di lavoro, il secondo trascorsi 6 mesi)
contratto a termine (superiore o uguale a 6 mesi o a 3 mesi per le regioni "meno sviluppate")	→	in un'unica soluzione (alla stipula del contratto di lavoro)

INFO UTILI

Per le **assunzioni a tempo indeterminato**, l'importo è riconosciuto per intero solamente se il rapporto di lavoro è conservato per almeno 12 mesi. In caso di interruzione del contratto di lavoro tra il settimo e il dodicesimo mese, la seconda tranche di pagamento viene bloccata e/o recuperata.

6.3 Ipotesi di proroga o trasformazione del contratto a termine

In caso di successo occupazionale con un rapporto di lavoro a termine, puoi continuare ad agire per migliorare la condizione del lavoratore affinché si veda riconosciuto un contratto più stabile e/o più vantaggioso attraverso, ad esempio, la proroga del contratto a termine o la trasformazione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La proroga o la trasformazione del contratto a termine permette al soggetto erogatore di avere diritto ad un maggiore importo, calcolato sulla differenza tra il valore riconosciuto per quella tipologia di contratto con quanto già eventualmente percepito per il precedente contratto.

Di seguito, le casistiche ammesse (ricorda che sono solo queste):

- trasformazione da contratto a termine a contratto a tempo indeterminato avvenuta **entro il dodicesimo mese dall'inizio del primo rapporto di lavoro**, a cui consegue il diritto a richiedere il maggior importo previsto per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato;
- trasformazione del tempo indeterminato da part-time a full-time avvenuta **entro il dodicesimo mese dall'inizio del rapporto di lavoro** a cui consegue il diritto a richiedere il maggior importo previsto per l'assunzione con contratto a tempo pieno;
- proroga di un contratto con durata iniziale tra 3 e 6 mesi che permette di raggiungere o superare i 6 mesi di rapporto, se avvenuta **entro lo scadere del termine originariamente fissato**, a cui consegue il diritto a richiedere il maggior importo previsto per l'assunzione con contratto a termine superiore o

uguale a 6 mesi. Il superamento della durata di 6 mesi può avvenire anche con più proroghe successive;

- proroga di contratto che non produce successo occupazionale in un contratto per il quale si possa chiedere il corrispettivo avvenuta **entro lo scadere del termine originariamente fissato** a cui consegue il diritto a richiedere l'importo previsto per il successo occupazionale. Il superamento della durata di 6 mesi può avvenire anche con più proroghe successive.

6.4 Ipotesi di cessazione anticipata del rapporto di lavoro

In caso di mancata conservazione del posto di lavoro per il periodo minimo richiesto (6 mesi per il riconoscimento dei rapporti a termine, 12 per il riconoscimento dei rapporti a tempo indeterminato), ANPAL provvede al recupero, anche mediante compensazione, delle percentuali di importo rappresentate nelle due tabelle che seguono.

A) Regioni "meno sviluppate" (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia)

TIPOLOGIA CONTRATTUALE	CESSAZIONE ANTICIPATA		
	prima del 3° mese	tra 4° e 6° mese	tra 7° e 12° mese
Contratto a tempo indeterminato	100%	75%	50%
Contratto a termine di durata superiore o pari a 6 mesi	100%	50%	
Contratto a termine di durata superiore o pari a 6 mesi	100%		

B) Altre Regioni

TIPOLOGIA CONTRATTUALE	CESSAZIONE ANTICIPATA	
	prima del 6° mese	tra 7° e 12° mese
Contratto a tempo indeterminato	100%	50%
Contratto a termine di durata superiore o pari a 6 mesi	100%	

6.5 Il Fee4Service

L'importo massimo che, in caso di mancato successo occupazionale, può essere riconosciuto al soggetto erogatore per le attività svolte dalla sede operativa con il lavoratore, a titolo di Fee4Service, è pari a 106,50 euro (indipendentemente dall'indice di profilazione del lavoratore), calcolato con riferimento ad una stima di 3 ore di servizio. Affinché il soggetto erogatore possa accedere al riconoscimento, eventuale, del Fee4Service, è necessario che tu abbia tracciato per ogni AdR gestito, all'interno del servizio "Assegno di ricollocazione CIGS", le prime attività effettivamente svolte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il primo colloquio, la definizione del PRI, l'assegnazione del tutor, i primi incontri conoscitivi o di orientamento, fino a un massimo di 3 ore per ciascun AdR.

Il Fee4Service non è riconoscibile automaticamente, ma è sottoposto ad alcune regole. Il numero massimo di ore riconoscibili ai fini del Fee4Service è pari a 6 volte il numero dei successi occupazionali che hai ottenuto in qualità di sede operativa (*valore Fee4Service massimo riconoscibile*).

7. Avvertenze finali

Durante la gestione del rapporto con il lavoratore e, più in generale, del servizio di assistenza intensiva, ti consigliamo di seguire queste chiare e semplici regole:

- leggi attentamente il Manuale Tecnico sull'uso delle funzionalità messe a disposizione su MyANPAL nel servizio "Assegno di ricollocazione CIGS";
- registra nelle varie sezioni del servizio "Assegno di ricollocazione CIGS" tutti i dati utili a tracciare l'avanzamento del tuo lavoro nel servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione;
- per ogni AdR di tua competenza inizia a inserire le informazioni a partire dalla data del primo appuntamento e dalla partecipazione del lavoratore: se assente, inserisci la sussistenza o meno del motivo giustificato e riprogramma il primo appuntamento;
- ricorda che per ogni AdR deve essere associato un tutor, in caso di cambio del tutor registra la fattispecie sempre attraverso le funzionalità di MyANPAL;
- evita di compilare i PRI manualmente: inserisci le informazioni nel servizio "Assegno di ricollocazione" e poi stampa i documenti;
- compila e fai sottoscrivere al lavoratore sia il PRI iniziale sia quello a consuntivo;
- traccia progressivamente e tempestivamente le attività (evita di inserire alla fine tutte le informazioni relative al percorso e le documentazioni necessarie, diminuirai il rischio che l'eventuale riconoscimento dei costi in caso di successo occupazionale o Fee4Service possa essere inficiato dalla verifica formale e

amministrativa che viene svolta da ANPAL su tutti i dati e i documenti presenti a sistema su MyANPAL);

- verifica la compilazione dei documenti prima di caricarli a sistema, compresa la presenza delle firme dei sottoscrittori;
- verifica che l'offerta di lavoro sia debitamente compilata e riporti la firma per presa visione da parte del lavoratore;
- a conclusione del periodo di assistenza intensiva alla ricollocazione, verifica che tutti i dati siano inseriti e completi e la documentazione sia caricata su MyANPAL, renderai il lavoro più facile per il soggetto erogatore nell'eventuale richiesta di riconoscimento dei costi in caso di successo occupazionale o di Fee4Service.

Acronimi

AdR: assegno di ricollocazione

ANPAL: agenzia nazionale per le politiche attive

CCNL: contratto collettivo nazionale di lavoro

CIGS: cassa integrazione guadagni straordinaria

CPI: centro per l'impiego

INPS: istituto nazionale di previdenza sociale

MLPS: ministero del lavoro e politiche sociali

NASpi: nuova assicurazione sociale per l'impiego

PRI: programma di ricerca intensiva

Glossario

Assegno di ricollocazione: misura di politica attiva del lavoro di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 150/2015. È un assegno individuale, graduato in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i Centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro, al fine di ottenere un servizio personalizzato di assistenza intensiva alla ricollocazione.

Assegno di ricollocazione anticipato per i percettori di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (AdR CIGS): assegno di ricollocazione espressamente destinato ai lavoratori beneficiari di trattamenti di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale, senza previsione di pieno recupero occupazionale, nel caso in cui sia stato sottoscritto tra impresa e rappresentanze sindacali apposito Accordo di ricollocazione con definizione di un Piano di ricollocazione. L'AdR CIGS segue la disciplina dell'Assegno di ricollocazione, per quanto non espressamente derogato dall'art. 24-bis del Decreto Legislativo n. 148/2015.

Centro per l'Impiego competente per territorio: Centro per l'Impiego nel cui territorio insiste il domicilio del destinatario dell'AdR.

Fee4Service: quota riconosciuta al soggetto erogatore, al ricorrere dei presupposti definiti da ANPAL, in caso di mancato raggiungimento del successo occupazionale, in relazione al servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione con individuazione del Tutor e definizione del Programma di Ricerca Intensiva. Il valore del Fee4Services e le relative regole per il riconoscimento sono stabiliti dalla Delibera ANPAL n. 14/2018 e ss.mm.ii.

Indice di profilazione: indicatore che esprime la distanza del disoccupato e/o del soggetto in cerca di occupazione dal mercato del lavoro, basato su variabili inserite a sistema e consistente in un valore compreso tra 0 (probabilità nulla di restare disoccupato nei successivi 12 mesi) e 1 (probabilità massima di restare disoccupato).

nei successivi 12 mesi). L'indice numerico è determinante ai fini del calcolo dell'importo dell'Assegno di ricollocazione insieme alla tipologia di contratto lavorativo.

MyANPAL: scrivania digitale di ANPAL, che permette agli operatori pubblici e privati del mercato del lavoro l'accesso a tutte le funzionalità e ai servizi digitali di ANPAL per la gestione delle pratiche amministrative, ma anche ai servizi dedicati alla formazione tra cui Manuali tecnici, Guide pratiche, FAQ e Tutorial.

Offerta di lavoro congrua: offerta di lavoro che risponde ai requisiti di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 10 aprile 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 luglio 2018 (per i percettori di reddito di cittadinanza trovano applicazione anche le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 8 a 9 bis, del decreto legge n. 4/2019).

Profilo personale di occupabilità: indicatore che esprime la distanza del disoccupato e/o del soggetto in cerca di occupazione dal mercato del lavoro (v. indice di profilazione). In funzione del profilo personale di occupabilità è graduato l'ammontare dell'Assegno di ricollocazione.

Programma di Ricerca Intensiva (PRI): è il documento con cui si traccia l'insieme delle attività pianificate, concordate e svolte dal destinatario dell'Assegno con la sede operativa del soggetto erogatore. Il sistema informativo acquisisce le informazioni, tramite apposita funzionalità resa disponibile all'operatore della sede operativa scelta dal destinatario.

Sede operativa: sede del soggetto erogatore prescelta dal destinatario per l'erogazione del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione previste dall'Assegno di ricollocazione. È la sede in cui sono materialmente svolte le attività indirizzate al destinatario. Può non coincidere con la sede legale del soggetto erogatore.

Servizio di assistenza alla ricollocazione: servizio di assistenza intensiva per la ricerca attiva di lavoro, erogato dalla sede operativa dal soggetto erogatore. Si compone di due prestazioni principali: *assistenza alla persona e tutoraggio* e *ricerca intensiva di opportunità occupazionali*.

Servizio (informatico) "Assegno di ricollocazione CIGS": servizio presente su MyANPAL che permette agli operatori pubblici e privati del mercato del lavoro impegnati nell'erogazione dell'AdR CIGS di accedere a specifiche funzionalità digitali per la gestione della misura.

Soggetto erogatore: il soggetto, pubblico o privato, prescelto dal destinatario dell'Assegno di ricollocazione, responsabile dell'erogazione del servizio di assistenza alla ricollocazione.

Successo occupazionale: presupposto cui è subordinato il riconoscimento dell'Assegno di ricollocazione al soggetto erogatore. Si realizza quando, in costanza di servizio di assistenza alla ricollocazione, il destinatario sottoscrive un contratto di lavoro subordinato di durata almeno pari a 6 mesi (3 mesi per le regioni "meno sviluppate"). In caso di successo occupazionale, l'Assegno è riconosciuto al soggetto erogatore sulla base della tipologia di contratto e dell'esito della profilazione.